



COMUNE DI
CELLE LIGURE

PROVINCIA
DI SAVONA

VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE
LIGURE
Tel. 019/99801



COMUNE DI CELLE LIGURE
UFFICIO MESSI
Prot. N.349.....

Bollo € 16,00

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59

N. 01/2018 del 27/08/2018 - Prot. N. 12733 del 27/08/2018

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

RICHIAMATI

Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTI

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35".

in particolare, l'art. 2 comma 1, lettera a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

la legge 447/95;

il DM 05/02/98 come modificato e integrato dal DM 05/04/2006 n.186;

il regolamento regionale n. 4 del 10/07/2009

PREMESSO CHE

in data 26/07/2016 è pervenuta l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Celle Ligure, presentata dalla EDILCELLE s.s. per l'insediamento produttivo sito in Comune di Celle Ligure - via Degli Artigiani , relativamente ai comparti:

- acustica;
- scarichi industriali in corpo idrico superficiale
- emissioni in atmosfera;
- attività di recupero di rifiuti non pericolosi;

in data 14/09/2016 con nota prot. n. 2016/P/0014207 del 14/09/2016 l'istanza è stata trasferita per l'istruttoria di competenza alla Provincia di Savona;

VISTI

il Nulla Osta acustico rilasciato dal Comune di Celle Ligure Ufficio S.G.A. (Allegato 1)

l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Savona con Atto Dirigenziale n. 2017/2970 del 21/09/2017 , relativamente ai comparti: -scarichi idrici -emissioni in atmosfera – attività recupero rifiuti. (Allegato 2)

CONSIDERATO

Che la ditta ha provveduto al versamento dei diritti di istruttoria pari a € 500,00 a favore della Provincia di Savona;

FATTI salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi, di altri Enti, Organi, Uffici ed eventuali nulla osta, pareri o autorizzazioni da richiedersi ad altri Enti o Privati

RILASCIA

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, alla ditta **EDILCELLE s.s.** con sede legale in **Celle Ligure Via Sanda n. 89**, nella persona del **Sig. Parodi Marco** in qualità di titolare/legale rappresentante per l'insediamento sito in Degli Artigiani relativamente a:

- emissioni in atmosfera art 269 del D.Lgs 152/06
- attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art 216 del D.Lgs 152/06
- scarichi idrici ai sensi dell'art 124 del D.Lgs 152/06 e/o regolamento Regionale 4/2009
- nulla osta acustico ai sensi della Legge 447/95

sulla base degli Allegato 1 e 2 e delle prescrizioni in essi contenute, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha validità 15 anni a decorrere dalla data di rilascio.

Dovrà essere richiesto il rinnovo almeno 6 mesi prima la scadenza con le modalità previste dall'art 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

DISPONE

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio;

Di trasmettere copia del presente provvedimento tramite PEC :

- alla Provincia di Savona;
- agli uffici Comunali preposti;
- all'ARPAL dipartimento di Savona

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente.

Celle Ligure, 27/08/2018



Il Responsabile dello S.U.A.P.
Eugenio Alipede





**COMUNE DI
CELLE LIGURE**

PROVINCIA
DI SAVONA

VIA S. BUAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE
Tel. 019/99801
Fax 019/993599
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it



European
energy award

SERVIZIOPROCEDIMENTI CONCERTATIVI E POLITICHE AMBIENTALI

Protocollo n. 13267

Celle Ligure, 25 AGO 2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO PROCEDIMENTI
CONCERTATIVI E POLITICHE AMBIENTALI**

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), presentata dal Sig. Parodi Marco, codice fiscale PRDMRC63T31I480G, Legale Rappresentante della società "Edilcelle Sas" con sede in Celle Ligure, Via Sanda n.89 - P.Iva 00793460098, trasmessa con PEC ed acquisita dal SUAP a prot. n. 12077 del 28/07/2016;

Considerato che in detta richiesta è compreso il rilascio del Nulla osta Acustico per l'attività secondaria di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti misti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione CER 170904), ubicato nel Comune di Celle Ligure in Loc.Terrenin, Via degli Artigiani (Foglio 4 particella 32);

Preso atto che detta attività è secondaria all'attività principale di "commercio di materiali per l'edilizia" con sede in Celle Ligure, Via Sanda n. 89;

Richiamato l'art. 8 della Legge n. 447/95;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 534/99;

Richiamato il Piano di Risanamento Acustico del Comune di Celle Ligure;

Vista la Valutazione di impatto acustico redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale Pedretti Dionigi (D.R. Lombardia n° 2125 del 4/03/ 2008) allegata alla richiesta di AUA sopra citata;

ESPRIME NULLA OSTA

per quanto di competenza di questo ufficio, esclusivamente ai fini del Rilascio del provvedimento di AUA da parte del Responsabile Suap, all'attività di "stoccaggio di rifiuti misti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione" presso l'unità locale sita in Località Terrenin, Via degli artigiani, Celle Ligure (Fg. 4 particella 32) al servizio dell'attività principale di "commercio di materiali per l'edilizia" con sede in Celle Ligure, Via Sanda n. 89;

PRESCRIVE

che il presente nulla osta assumerà efficacia esclusivamente nel rigoroso rispetto delle seguenti essenziali condizioni:



1. le modalità di svolgimento dell'attività previste, così come descritte al punto 3 della valutazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente in acustica Pedretti Dionigi ed allegata alla presente come parte sostanziale, dovranno essere tali da limitare il più possibile l'immissione di rumori molesti non strettamente collegati con le operazioni in atto;
2. l'attività di stoccaggio oggetto del presente nulla osta dovrà essere effettuata esclusivamente negli orari di apertura dell'attività principale di rivendita materiali per l'edilizia sita in Via Sanda n.89, con il divieto tassativo di svolgimento nelle ore serali e notturne;
3. i macchinari utilizzati devono essere rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa tesa al ravvicinamento delle Legislazioni degli Stati membri dell'Unione Europea;
4. Impiego per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni delle macchine e delle apparecchiature rumorose e comunque limitato alle singole esigenze tecniche e per brevi intervalli di tempo;
5. Non produzione di rumori definiti "inutili" in quanto non connessi con lavorazioni di sorta (battitura e/o caduta di elementi metallici, di tavole, caduta di detriti, trascinamenti di materiali, comunicazioni tra i lavoratori a voce alta, ecc.);
6. Esecuzione di carico e scarico dei materiali (rifiuti misti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione CER 170904) ad altezza minima;
7. Controllo costante delle macchine e delle apparecchiature rumorose, il cui cattivo funzionamento e/o la mancanza di manutenzione può essere causa dell'aumento della rumorosità prodotta dalle stesse;
8. Controllo della presenza e del corretto posizionamento su macchine ed attrezzature, ove previste, di protezioni e/o cofanature (carter, motori, cofani, ecc.), la cui mancanza può essere causa dell'aumento della rumorosità prodotta dalle stesse;
9. Effettuazione, ove previsto e necessario, della lubrificazione e/o dell'ingrassaggio di parti in movimento di macchine e attrezzature in genere, la cui carenza può essere causa della rumorosità prodotta dalle stesse;
10. Spegnimento dei motori dei macchinari e delle attrezzature nei momenti di inutilizzo, in modo particolare per i motori a ciclo diesel dell'autocarro e dell'escavatore;

AVVERTE

- che la mancanza del rispetto di una delle prescrizioni di cui sopra comporterà la revoca del presente nulla osta;
- che il presente nulla osta ha valore esclusivamente al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale inerente l'esercizio di attività di "stoccaggio di rifiuti misti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione" presso l'unità locale sita in Località Terrrenin, Via degli artigiani, Celle Ligure (Fg. 4 particella 32)
- che sono fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente nulla osta viene inviato al Servizio Attività Produttive SUAP - Sede, per i provvedimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROCEDIMENTI CONCERTATIVI E POLITICHE AMBIENTALI
ING. FRANCO ZUNINO**

franco zunino





PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

SETTORE: GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE

SERVIZIO: AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

CLASSIFICA 010.003.012 FASCICOLO 000042/2016

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. N. 59 - 2013 RICHIESTA DALLA DITTA EDILCELLE S.A.S. CON SEDE LEGALE IN VIA SANDA N.89, NEL COMUNE DI CELLE LIGURE ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA DEGLI ARTIGIANI, NEL COMUNE DI CELLE LIGURE.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI :

- il D.P.R. n°59/2013
- il D.Lgs. n°152/2006
- il D.M. 05/02/1998 come modificato ed integrato dal D.M. 5 aprile 2006 n°186
- la Legge Regionale n°18/99
- la Legge Regionale n° 12/2017
- il Testo Unico approvato con Regio Decreto n.523/1904
- la Legge Regionale n°43/1995
- il Regolamento Regionale n°4/2009
- l'art.107 del D.Lgs n°267 del 18/08/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti

PREMESSO che:

- la ditta Edilcelle S.a.s. è iscritta al registro provinciale delle ditte che effettuano attività di recupero rifiuti in procedure semplificate ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. n°152/06 al n°92;
- la ditta svolge attività di recupero e trattamento di rifiuti, meglio descritta nell'ALLEGATO A al presente provvedimento, nell'insediamento produttivo ubicato in Via degli Artigiani, nel Comune di Celle Ligure;
- la ditta Edilcelle S.a.s. ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale al S.U.A.P. del Comune di Celle Ligure in data 26/07/2016;
- con Prot. n°14207 del 14/09/2016 il Comune di Celle Ligure ha trasmesso la pratica della ditta Edilcelle S.a.s. finalizzata al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi e di rinnovo dell'iscrizione al n°92 del registro provinciale delle attività di recupero rifiuti sottoposte a procedure semplificate, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n°152/2006 - D.M. 05/02/1998 - D.M. 186/2006, per l'impianto sito in Via degli Artigiani, nel Comune di Celle Ligure.
- Con prot n° 39577 del 7/8/2017 la ditta Edilcelle S.a.s ha presentato delle integrazioni relative al trattamento delle acque meteoriche;

CONSIDERATO che:

- con Prot. n°71112 del 09/11/2016 questa Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento con richiesta integrazioni alla Ditta (White List) e parere/nulla osta al Comune;
- con nota agli atti con Prot. n°74910 del 17/11/2016 la ditta Edilcelle S.a.s. ha presentato richiesta per approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia;
- con Prot. n°75331 del 21/11/2016, questa Provincia ha concesso proroga alla Ditta per la prosecuzione dell'attività e gestione rifiuti fino al 22/02/2017, in attesa del rilascio dell'AUA, sul presupposto del rispetto delle disposizioni di cui all'iscrizione al n°92 del registro provinciale delle ditte che effettuano attività di recupero rifiuti in procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n°152/06;
- con Prot. n°9624 del 20/02/2017 la Ditta Edilcelle S.a.s., ha richiesto una ulteriore proroga di 3 mesi per effettuare i lavori necessari alla raccolta e al trattamento delle acque meteoriche ricadenti sulla zona adibita alla messa in riserva dei rifiuti non pericolosi di cui all'iscrizione n°92 al registro provinciale delle ditte che effettuano attività di recupero rifiuti in procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n°152/06;
- con Prot. n°9953 del 21/02/2017 questa Provincia ha concesso ulteriore proroga alla Ditta per la prosecuzione dell'attività e gestione rifiuti fino al 22/05/2017, in attesa dell'ultimazione dei lavori sopra descritti e per il rilascio dell'AUA, sul presupposto del rispetto delle disposizioni di cui all'iscrizione al n°92 del registro provinciale delle ditte che effettuano attività di recupero rifiuti in procedure semplificate ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. n°152/06.
- con Prot. n°39577 del 08/07/2017 la Ditta Edilcelle S.a.s., ha richiesto una ulteriore proroga di 2 mesi per effettuare i lavori necessari alla raccolta e al trattamento delle acque meteoriche ricadenti sulla zona adibita alla messa in riserva dei rifiuti non pericolosi di cui all'iscrizione n°92 al registro provinciale delle ditte che effettuano attività di recupero rifiuti in procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. N°152/06;
- con Prot. n°40090 del 10/08/2017 questa Provincia ha concesso ulteriore proroga alla Ditta per la prosecuzione dell'attività e gestione rifiuti fino al 22/10/2017, in attesa dell'ultimazione dei lavori sopra descritti e per il rilascio dell'AUA, sul presupposto del



rispetto delle disposizioni di cui all'iscrizione al n°92 del registro provinciale delle ditte che effettuano attività di recupero rifiuti in procedure semplificate ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. n°152/06.

VISTO l'esame istruttorio della documentazione presentata dal quale risulta possibile rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta Edilcelle S.a.s.

RITENUTO che il Comune di Celle Ligure, ove ravvisi elementi ostativi in merito al rilascio dell'autorizzazione dell'impianto in oggetto, potrà rappresentarli al SUAP prima del rilascio del titolo di cui all'art. 4 del D.P.R. n°59/2013.

CONSIDERATO che il comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. n°59/2013 stabilisce che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni decorrenti dalla data del rilascio del titolo.

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n°267/2000.

DETERMINA

1. la Ditta Edilcelle S.a.s. con sede legale in Via Sanda n.89 nel Comune di Celle Ligure ed insediamento produttivo in Via degli Artigiani, nel Comune di Celle Ligure.
 - a) è iscritta, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n°152/2006, al n°92 del Registro delle imprese che effettuano attività recupero rifiuti regime semplificato, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel successivo ALLEGATO B).
 - b) è autorizzata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e della L.R 43/95 gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale e ha ottenuto l'approvazione del "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di dilavamento delle acque di lavaggio di aree esterne" relativo all'attività di cui all'articolo 7 comma 1 lettera e) del Regolamento Regionale 4/2009, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel successivo ALLEGATO C);
 - c) è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 per le emissioni in atmosfera provenienti dalla propria attività, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel successivo ALLEGATO D);
2. L'ALLEGATO A), l'ALLEGATO B), l'ALLEGATO C) e l'ALLEGATO D) costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
3. Le prescrizioni e condizioni contenute negli allegati B),C) e D) sono suscettibili di variazioni e/o integrazioni a seguito di verifiche e/o sopralluoghi o al mutamento della normativa in essere.

FA RILEVARE CHE

4. Il presente Atto dirigenziale di autorizzazione non esime la ditta Edilcelle S.a.s. dal conseguimento di ogni altra autorizzazione che si rendesse necessaria per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente Provvedimento.
5. Tutti gli scarichi in corpo idrico superficiale sono soggetti anche ad autorizzazione/concessione ai fini idraulici di competenza di altro Ente. Si ricorda che tale provvedimento, sebbene non preliminarmente necessario per il conseguimento dell'autorizzazione prevista dalla Parte III del D.Lgs 152/2006, deve essere comunque conseguito e che la sua mancanza, può costituire illecito penalmente perseguibile;



6. Il mancato rispetto delle prescrizioni e/o condizioni stabilite nell'ALLEGATO B), nell'ALLEGATO C) e nell'ALLEGATO D) comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dai pertinenti articoli del D.Lgs n°152/2006.
7. L'art. 6 del D.P.R. n°59/2013 stabilisce che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto deve darne preventiva comunicazione all'Autorità Competente, la quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, stabilirà se la modifica proposta sia da ritenersi o sostanziale o non sostanziale.

- a) nel caso in cui caso la modifica sia ritenuta sostanziale l'Autorità Competente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ordina al Gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. n°59/2013 e la modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione;
- b) nel caso in cui caso la modifica sia ritenuta NON sostanziale l'Autorità Competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione e l'aggiornamento stesso non incide sulla durata dell'autorizzazione.

Nel caso in cui l'Autorità Competente non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione il Gestore può procedere alla modifica comunicata.

8. La mancata comunicazione delle modifiche di cui al punto precedente è perseguita con le stesse modalità prevista al precedente punto 5).

SI RISERVA

9. Di sospendere o revocare la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e/o condizioni stabilite nell'ALLEGATO B), nell'ALLEGATO C) e nell'ALLEGATO D).

STABILISCE

10. il pagamento, ai sensi del Decreto del Presidente numero 2015/133 pubblicato il 15/09/2015 *"Contributi per le spese istruttorie dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia e Ambiente"*, di € 500,00 a titolo di concorso spese di istruttoria. Il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento del titolo autorizzativo rilasciato dallo SUAP, pena decadenza del presente Atto, e potrà essere effettuato mediante:

- ✓ Pagamento tramite il sito Internet della Provincia di Savona (Sezione Servizi on-line, pagamenti on-line, pagamenti vari) indicando obbligatoriamente nella causale: "Edilcelle S.a.s. - D.Lgs. n°59/2013 - spese procedimento AUA";
- ✓ Versamento sul c/c postale n. 288175 intestato a Provincia Savona indicando obbligatoriamente nella causale: "Edilcelle S.a.s - D.Lgs. n°59/2013 - spese procedimento AUA";
- ✓ Bonifico bancario Servizio tesoreria c/o CA.RI.GE IBAN IT58A0617510610000002598290 indicando obbligatoriamente nella causale: "Edilcelle S.a.s - D.Lgs. n°59/2013 - spese procedimento AUA".

DISPONE

11. la pubblicazione del presente atto sull'Albo pretorio on line;
12. di trasmettere tramite P.E.C. o A.R. copia del presente atto al SUAP del Comune di Celle Ligure affinché lo stesso trasmetta il Titolo, che rilascerà ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n°59/2013, ai seguenti soggetti:
- > DITTA Edilcelle S.as. Via Sanda n.89 – Celle Ligure (SV)

COM

- ARPAL – dipartimento di Savona
- Comune di Celle Ligure (SV)
- Albo Gestori rifiuti
- Provincia di Savona – Servizio Autorizzazioni Ambientali

DA' ATTO

13. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n°241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è Marco Correggiari;
14. che il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
15. che il presente provvedimento ha validità di 15 anni decorrenti dalla data del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP;
16. che il gestore dell'impianto dovrà presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R n°59/2013 e s.m.i., almeno 6 mesi prima della suddetta scadenza; solo a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata nei termini previsti, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'impianto potrà continuare sulla base della precedente autorizzazione;
17. che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.







ALLEGATO A

**Edilcelle S.a.s. con sede legale in Via Sanda n. 89 nel Comune di Celle Ligure ed impianto operativo in Via degli Artigiani, nel Comune di Celle Ligure
(Descrizione ciclo produttivo)**

La ditta Edilcelle S.a.s. svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi in Via degli Artigiani, nel Comune di Celle Ligure su di un'area di proprietà.

L'attività consiste nella sola messa in riserva di rifiuti misti di costruzione e demolizioni (CER 170904, tipologia 7.1 D.M. 05/02/1998), realizzata su una parte di piazzale pavimentato in cemento avente una superficie di circa 50 mq.

I rifiuti sono stoccati in un cumulo e movimentati tranne pala meccanica; inoltre sono umidificati con acqua nebulizzata tramite girandole o spruzzatori al fine di evitare il trasporto eolico e la polverosità durante le movimentazioni.

Nelle ore di chiusura dell'impianto i rifiuti sono coperti con teli impermeabili, mentre l'accesso al piazzale è chiuso da una sbarra metallica.

Il conferimento dei rifiuti avviene tramite automezzi muniti di cassone atto al trasporto di materiali pulverulenti e tendone antipolvere; analogamente per gli automezzi in uscita.

I rifiuti oggetto della messa in riserva sono rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, provenienti essenzialmente da attività di demolizione, frantumazione e costruzione e manutenzione delle reti.

All'atto del conferimento il carico è ispezionato visivamente al fine di accertare la conformità del rifiuto.

Dall'attività di recupero descritta, non si producono materie prime secondarie in quanto trattasi di sola messa in riserva.

SCARICHI IDRICI

La ditta, con le integrazioni trasmesse in data 7/7/2017 Prot. Provincia n. 39577 del 7/8/2017 ha comunicato la necessità di effettuare degli interventi per la raccolta delle acque meteoriche mentre nella relazione tecnica precedente era prevista la semplice copertura dei detriti con teli impermeabili mobili in occasione di eventi meteorici.

L'intervento in progetto consiste nell'inserimento nel piazzale di manovra di un dissabbiatore interrato (D=120 cm, H= 140 cm) che, raccogliendo le acque confluite nel pozzetto di raccolta (anch'esso in progetto) attraverso le pendenze del piazzale, permette il deposito sul fondo del serbatoio dei detriti contenuti nelle acque.

L'acqua sedimentata, all'interno del dissabbiatore, risale e attraverso una tubazione interrata attraversa il piazzale per tutta la sua lunghezza e viene convogliata nel torrente Sanda.

Le opere si possono così elencare:

- 1) scavo di sbancamento per inserimento della vasca prefabbricata del dissabbiatore e del pozzetto di ispezione
- 2) scavo in "trincea" per l'inserimento della tubazione per lo scarico diametro 20 cm, lungo il tratto pozzetto di ispezione e torrente
- 3) ripristino del sito a

Lo scarico nel torrente Sanda avviene in area demaniale pertanto la ditta ha richiesto la concessione



agli uffici Regionali preposti.

La posizione dello scarico individuato attraverso il reticolo Gauss-Boaga è stimata nelle coordinate Lat. 44.353900 Long. 8.534121 (UTM/ED50/WGS84)

Le integrazioni di cui sopra costituiscono modifica del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque di Meteoriche di Dilavamento in precedenza presentato.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta in oggetto, per ciò che riguarda le emissioni in atmosfera, ha presentato apposita istanza ai sensi dell'art. 281 del D.Lgs. N°152/06 e s.mi. per le emissioni diffuse derivanti da attività di stoccaggio e movimentazione di materiali da costruzione per l'edilizia con istanza Prot. Provincia N°64030 del 26/07/2012.

La ditta svolge attività di commercio di materiali per l'edilizia e a corredo di tale attività la ditta fornisce alla propria clientela anche il servizio di ritiro di rifiuti misti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione identificati dal CER 170904.

Nello svolgimento di tale attività si possono quindi generare emissioni polverose diffuse dovute alle operazioni di carico/scarico e movimentazione dei materiali polverulenti.

Nella relazione tecnica allegata all'istanza A.U.A. la ditta dichiara che i rifiuti sono stoccati in cumuli e movimentati mediante pala meccanica, inoltre sono umidificati con acqua nebulizzata tramite girandole o spruzzatori al fine di evitare il trasporto colico e la polverosità durante le movimentazioni. Nelle ore di chiusura dell'impianto i rifiuti sono coperti con teli impermeabili, mentre l'accesso al piazzale è chiuso da sbarra metallica. Il conferimento dei rifiuti avviene tramite automezzi muniti di cassone atto al trasporto di materiali polverulenti e tendone antipolvere; analogamente per i mezzi in uscita.

I rifiuti oggetto della messa in riserva sono costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, provenienti essenzialmente da attività di demolizione, frantumazione e costruzione e manutenzione delle reti.

IMPATTO ACUSTICO

La valutazione dell'impatto acustico è stata documentata da apposita relazione tecnica allegata alla documentazione di richiesta di rinnovo.

Le misure del rumore ambientale e residuo dell'area allo stato attuale, sono state effettuate mediante una serie di rilievi fonometrici durante il periodo diurno, in quanto l'attività si svolge esclusivamente in tale periodo.

~~Le misurazioni sono state effettuate nella postazione P1 e P2, al confine dell'area in prossimità delle abitazioni più prossime all'impianto.~~

Il livello di rumore del LAeq misurato è attribuibile alla condizione di massima rumorosità, ovvero durante la fase di carico e scarico rifiuti con l'utilizzo della pala gommata, e che tale fase di lavorazione non dura più di un'ora all'interno della giornata lavorativa.

Si è quindi in presenza di rumore a tempo parziale, così come definito dal DM 16 marzo 98 al punto 16 dell'allegato A (definizioni), che prevede la seguente correzione: *"il valore del rumore ambientale, misurato in $Leq(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A)"*.

Sulla base delle misure riportate al paragrafo 5 della relazione di valutazione dell'impatto acustico risulta che l'attività di gestione dell'impianto di stoccaggio rifiuti svolta dalla Edilcelle S.a.s., rispetta sia limiti di immissione che di emissione previsti dalla classificazione acustica comunale.



ALLEGATO B

Edilcelle S.a.s. con sede legale in Via Sanda n. 89 nel Comune di Celle Ligure ed impianto operativo in Via degli Artigiani, nel Comune di Celle Ligure

Prescrizioni ai sensi della parte IV del D.Lgs. n°152/06 (art.216)

La Ditta Edilcelle S.a.s con sede legale in Via Sanda n.89 ed impianto operativo in Via degli Artigiani, nel Comune di Celle Ligure è iscritta al n°92 del Registro Provinciale delle aziende che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, per le operazioni di recupero sui rifiuti e nei limiti quantitativi di seguito indicati:

Tipologia rifiuto	Rif. normativo	Attività di recupero	Potenzialità massima impianto		Stoccaggio massimo istantaneo		Recupero di materia	Obbligo di Test di Cess. (T) o Analisi (A)
			mc	ton	mc	ton		
Codice CER	Paragrafo D.M. 05/02/98	Operazioni da R1 a R13	mc	ton	mc	ton		
170904	7.1	R13	6100	8000	25	32,50	X	-

La validità dell'iscrizione al n°92 del Registro delle imprese che effettuano attività recupero rifiuti regime semplificato, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- A) La Ditta è tenuta a svolgere l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 152/2006-Parte IV-Titolo I-Capo V e s.m.i. e dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché secondo la comunicazione di avvio dell'attività acquisita agli atti di questa Provincia.
- B) L'iscrizione non esime dal rispetto di ogni altra normativa vigente ed applicabile, ivi comprese le norme urbanistico-edilizie.
- C) La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio stabilite dal D.Lgs. 152/2006-Parte IV-Titolo I Capo V e s.m.i., dal D.M. 05/02/1998, come modificato ed integrato dal D.M. 186/2006, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dalla scrivente amministrazione.
- D) La Ditta Edilcelle S.a.s. dovrà provvede, se non ancora adempiuto, al versamento dei diritti di iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno. L'importo, definito dal D.M. n°350/98 che utilizza la suddivisione in classi di appartenenza a seconda delle quantità annue dei rifiuti trattati, dovrà essere versato utilizzando il c.c.p. n. 288175, intestato a: Provincia di Savona - Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente - via Sormano n.12 - 17100 Savona. Nella causale dovrà essere indicata la denominazione dell'ente, il sito ove è ubicato l'impianto e la classe di appartenenza.
- E) Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 la Provincia si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art. 71 sulle dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante dell'impresa.
- F) Al momento dell'eventuale cessazione dell'attività dovranno essere effettuate da parte della Ditta Edilcelle S.a.s. le operazioni necessarie al ripristino dell'area su cui è ubicato l'impianto. A tal fine dovrà essere presentata a questa Provincia e al Comune di Celle Ligure (SV), una relazione di chiusura impianto e ripristino dell'area.



ALLEGATO C

Edilcelle S.a.s. con sede legale in Via Sanda n. 89 nel Comune di Celle Ligure ed impianto operativo in Via degli Artigiani, nel Comune di Celle Ligure

Prescrizioni relative al piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 4/2009 e ai sensi della parte III del D.Lgs. N°152/06 e s.m.i.

1. lo scarico dovrà costantemente rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla specifica colonna della tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs.152/2006. I controlli analitici, vista la tipologia dello scarico, potranno essere effettuati anche con campioni istantanei. Lo scarico non dovrà comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riferimento al sottosuolo ed alla falda idrica;
2. la titolarità dello scarico è attualmente in capo al legale rappresentante della ditta, Sig. Parodi Marco, qualsiasi modifica di titolarità deve essere tempestivamente comunicata.
3. la ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico annuale sulle acque di scarico. Il referto analitico del campione dovrà essere sottoscritto da tecnico abilitato e dovrà contenere le indicazioni di chi ha effettuato il campione e con che metodo (medio sulle tre ore, istantaneo, altro). La ricerca analitica dovrà essere estesa almeno ai seguenti parametri: pH, COD, Solidi sospesi totali, idrocarburi totali.
4. dovranno essere effettuate, da parte della ditta, sistematiche ispezioni delle opere connesse allo scarico, manutentando l'impianto di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie;
5. i rifiuti derivante dall'attività di trattamento dovranno essere smaltiti in conformità alle normativa vigente. Il Gestore dovrà altresì documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei rifiuti smaltiti per i quali deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006;
6. l'impianto dovrà essere dotato di Quaderno di registrazione dei dati e del quaderno di manutenzione come indicato al punto 5) dell'articolo 11 della Legge Regionale n. 43/95 e s.m.i. Su tale registro andranno annotate le attività di manutenzioni effettuate al sistema di trattamento (es pulizia e svuotamento sedimentatore);
7. qualsiasi disservizio, anche parziale o per attività di manutenzione, nel funzionamento dell'impianto di trattamento o delle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a questo Settore della Provincia, all'ARPAL di Savona e all'ASL n. 2 Savonese.
8. qualsiasi modifica da apportare allo scarico, o alle opere ad esso connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità, di responsabilità e di gestione dello scarico;
9. l'impianto, lo scarico e i pozzetti dovranno essere mantenuti sempre accessibili per eventuali sopralluoghi e/o campionamenti.
10. le strutture dello scarico non dovrà in alcun modo interferire con il libero deflusso delle acque od occupare la sezione di deflusso dell'acqua.





ALLEGATO D

Edilcelle S.a.s. con sede legale in Via Sanda n. 89 nel Comune di Celle Ligure ed impianto operativo in Via degli Artigiani, nel Comune di Celle Ligure

Prescrizioni alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D.Lgs. N°152/06 e s.m.i.

1. L'azienda dovrà, in generale, mettere in atto misure per il contenimento delle emissioni diffuse di prodotti polverulenti provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico/scarico o stoccaggio previste nell'Allegato V, parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti dovrà essere svolto adottando le migliori tecniche di stoccaggio e realizzando lo stoccaggio in condizioni di sicurezza, ovvero riducendo sia la generazione di emissioni indesiderate che i rischi di sversamenti nell'ambiente;
2. per le emissioni diffuse legate alla formazione dei cumuli esterni e alla movimentazione in piazzale dei rifiuti/materiali, con cadenza almeno quindicinale dovrà essere effettuata la pulizia dei piazzali, eventualmente anche mediante l'utilizzo di motospazzatrice e/o si dovrà comunque provvedere alla bagnatura delle superfici del piazzale in caso di necessità;
3. la ditta dovrà, onde limitare le emissioni diffuse di polveri dovute a sollevamento eolico, procedere all'umidificazione, mediante gli ugelli nebulizzatori disponibili presso il sito, dei materiali inerti stoccati nelle apposite aree. Dovrà altresì procedere all'umidificazione degli stessi materiali durante le operazioni di movimentazione (carico/scarico/messa a deposito). Ciò in caso di necessità ovvero in condizioni meteo-climatiche tali da favorire la dispersione di polveri;
4. I sistemi di irrorazione di cui al punto precedente dovranno essere mantenuti costantemente efficienti, ossia in grado di nebulizzare acqua con continuità ed in quantità idonea ad inumidire apprezzabilmente il materiale trattato, evitando, tuttavia, che eccessivi quantitativi d'acqua irrorata possano provocare fenomeni indesiderati di ruscellamento e formazione di pozze;



